

SUL NUOVO FRAMMENTO DI LEGGE ROMANA RINVENUTO A TARANTO

L'interessantissimo frammento di legge pubblicato e degnamente commentato dal Bartoccini nel fascicolo di « Epigraphica » del 1947 (1) mi pare una chiara dimostrazione che le iscrizioni... *habent sua fata*, soprattutto se si pensa al destino della *tabula Hebana*, pure scoperta e pubblicata in questi ultimi anni.

Mentre, infatti, l'iscrizione di Magliana, all'atto stesso della scoperta, è stata commentata dal Coli, divulgata al Congresso internazionale di diritto romano di Verona, e attorno ad essa è immediatamente fiorita una cospicua letteratura (2), l'iscrizione tarentina, scoperta fin dal 1909, per un complesso di circostanze non è stata pubblicata che nel fascicolo di « Epigraphica » del 1947 (uscito però nel 1949) e non ha ricevuto, che sappia, a tutt'oggi, alcun commento, all'infuori di quello, per verità ottimo, del suo primo editore.

(1) *Frammento di legge romana rinvenuto a Taranto*, in « Epigraphica », 1947 (9), p. 3 sgg.

(2) P. RAVEGGI e A. MINTO, *Magliano. Scoperta di una tabula aenea inscritta nella località "le Sassaie" nel territorio dell'antica Heba*, in « Not. Scavi », 1948, p. 49 sgg. U. COLI, *Nota storico giuridica sulla nuova iscrizione di Magliano*, ibid., p. 55 sgg.; *La detestatio magistratuum in una nuova iscrizione dell'epoca di Tiberio*, in BIDR, 1948, p. 369 seg.; F. DE VISSCHER, *La table de bronze de Magliano*, in « Bull. Ac. Roy. de Belgique » 1949, p. 190 sgg.; G. F. TIBILETTI, *Il funzionamento dei comizi centuriati alla luce della tavola Hebana*, in « Athenaeum », 1949, p. 210 sgg. E, inoltre, è tutto dedicato alla tavola di Magliano il fasc. del 1950 de « La parola del passato », Cfr. da ultimo U. COLI, *Nuove osservazioni e congetture sulla "Tabula Hebana"* in « Iura », 1952 p. 90 sgg. e cit. ivi e DE VISSCHER, *La tabula Hebana e gli aspetti politici della riforma elettorale d'Augusto*, in « Atti Acc. Modena », 1951, p. 94 sgg.

E neppure io ho ora la pretesa di darne un commento sistematico, sia perchè non mi è stato possibile prender visione diretta dell'epigrafe, sia perchè so che sul documento in questione è in corso uno studio, che verrà certamente condotto con la consueta competenza ed acutezza dal Tibiletti.

Mi limiterò, quindi, a soffermarmi su alcuni rilievi che la lettura dell'iscrizione presenta, prima facie, allo storico del diritto, e su alcuni problemi che, al medesimo, par sollevare.

Per quanto riguarda l'identificazione del documento, essa mi pare pressochè sicura.

Indipendentemente dalla menzione, già rilevata dal Bartoccini, dei *Socii* e del *nomen Latinum* (3), che colloca l'iscrizione ad una data sicuramente anteriore alla guerra sociale, e dal rilievo che la legge si riferisce, come vedremo in seguito, ad una riforma della *quaestio repetundarum*, il che circoscrive l'indagine al periodo compreso tra la *lex Sempronia iudiciaria* e la *lex Servilia Glaucia*, vi è un'altra circostanza che permette, secondo me, di identificare l'epigrafe con quasi assoluta sicurezza.

Nelle ll. 20/21 sono riportate le sanzioni contro i magistrati e i senatori che svolgano attività contraria alla legge. Le conseguenze per il mancato giuramento sembrano comprendere; ineleggibilità, incapacità di *dicere sententiam in senatu* e di essere eletto senatore. La menzione dell'*intercessio* (4) e le sanzioni che sono previste nella parte pervenutaci, dimostrano che ha visto giusto il primo editore dell'epigrafe, integrando il testo nel senso che in esso era prescritto a magistrati e senatori l'obbligo, dietro giuramento, di astenersi dal fare opposizione alla legge e dal modificarne in futuro la portata.

Ora, è proprio questa clausola, a mio parere, che permette, non solo di identificare la legge, ma di porre in una luce abbastanza chiara le circostanze che hanno portato alla sua approvazione.

(3) l. 12... *is quci Romae inter peregreinos ius deicat, is facito, utei so-
cium nominisque Latini omnium...*

(4) l. 20... *iouranto neque sese advorsum h(anc) l(egem) facturum scien-
tem d(olo) m(alo) neque sese facturum!... neque intercesurum esse q(uo)
h(ac) l(ege) minus setiusve fiat. Quei ex h(ac) l(ege) ! non iouraverit, is ma-
g:stratum imperiumve nei petito nei gerito nei habeto, neive in senatu senten-
ti! am dicito, nive quis sinito, neive eum cens(or) in senatum legito.*

Il Bartoccini integra le parti mancanti attraverso il testo della *lex latina tabulae Bantinae* (5) e della *lex Gabinia de Delo insula* (6); e, per le sanzioni contro i magistrati e i senatori, si richiama a diversi statuti municipali (7).

Possiamo prescindere da questi ultimi, in quanto, da un lato, son tutti indubbiamente posteriori al frammento tarentino; e, d'altro lato, il parallelo si limita alle sanzioni, e non all'obbligo di giurare di astenersi da ogni attività diretta ad abrogare o sminuire la legge (8). Possiamo egualmente lasciar da parte la *lex Gabinia de Delo insula*, che è anch'essa indubbiamente posteriore di qualche decennio alla nostra epigrafe (9), e rispetto alla quale le clausole di quest'ultima costituiscono, se mai, un precedente.

Per quanto riguarda la più antica menzione dell'obbligo del giuramento imposto a magistrati e senatori, abbiamo quindi soltanto, oltre alla nostra epigrafe, e alla *lex piratica* (10), la *lex latina tabulae Bantinae* e la testimonianza di Appiano (11) relativa alla *lex satura* proposta da Apuleio Saturnino alla fine del suo secondo tribunato.

In quest'ultima, come ci è noto dal racconto stesso di Appiano, erano riunite una *lex de maiestate*, che, rifacendosi alla *lex Appuleia* del suo precedente o di quello stesso tribunato (103/100 a. C.) definiva offesa alla *maiestas populi romani*, e puniva di conseguenza, i tentativi diretti a sminuire la sovranità della plebe, e ad ostacolare, per questioni pregiudiziali, la validità dei plebisciti; una *lex agraria*, che riallacciandosi nella forma alle assegnazioni graccane,

(5) l. 18 sg. *Quei ex h(ace) l(ege) non iouraverit, is magistratum impetiumve nei petito neve gerito neve habeto, neve in senatu sententiam deicito dicereve eum ni quis sinito, neve eum censor in senatum legito...*

(6) ll. 34/35, *Interced (ere quominu) s setiusve d(e) e(a) r(e) i (udicetur si) ve iudicium) fiat liceto.*

(7) *Lex Iulia municipalis* 94 sg.; *Lex Ursonensis* 24 sgg.; *Lex munic. Tarentini* 26/27.

(8) Non vi è traccia della clausola relativa al giuramento neppure nella *Lex Acilia* l. 70, che pure contiene sanzioni contro il magistrato che, nell'esercizio della propria giurisdizione, faccia ostruzionismo all'applicazione della legge.

(9) *CIL* II², 2500 p. 223, a. 696/58.

(10) Per quanto riguarda la *lex piratica*, che l'opinione dominante attribuisce pure a Gabinio, io tenderei invece a ricollegare anch'essa con la legislazione di Glaucia e Saturnino. Per la dimostrazione rinvio a un mio prossimo studio.

(11) *De bell. civ.*, I, 29, 130 sgg.

attribuiva terre nella Gallia Cisalpina ai veterani di Mario. Infine, nella legge stessa, era inserita la clausola secondo la quale erano condannati a multe ed esilio quei magistrati e senatori che entro cinque giorni non avessero giurato d'osservare la legge.

Ora, da un lato, pare, dal testo di Appiano, che tale clausola sia stata usata allora per la prima volta; d'altro lato, la violenza della reazione senatoria, che si è manifestata nell'impiego del *SC ultimum* e che ha condotto alla tragica morte di Glaucia e Saturnino, si spiega soltanto come reazione al tentativo di creare un precedente, che, se impiegato con successo, avrebbe in breve tempo annullato ogni potere del senato nell'ambito della costituzione romana. Si giustificherebbe, invece, assai meno, se l'arma antisenatoria del giuramento fosse già stata impiegata in precedenza da altri, e senza che, da parte del senato, vi fosse stata un'adeguata reazione.

Tali considerazioni portano, quindi, a collegare direttamente fra di loro la *lex latina tabulae Bantinae*, la notizia di Appiano e il frammento tarentino, e ad attribuire tutti e tre i documenti ai tribuni di Glaucia e Saturnino.

E, poichè sappiamo che nel 103 (12) Servilio Glaucia propose una *lex repetundarum* che apparve molto gradita ai cavalieri, ma sollevò l'implacabile ostilità del senato, il frammento tarentino non può che essere identificato con quest'ultima, col che vengono confermate, per altra via, le conclusioni già raggiunte dal Bartoccini.

Un tale risultato ci permette, a sua volta, di raggiungerne altri.

Se la clausola relativa al giuramento dei magistrati non è stata impiegata prima di Glaucia e Saturnino, è chiaro che anche la *lex latina tabulae Bantinae* non può che risalire al periodo del loro tribunato, e che rimane, pertanto, confermata l'ipotesi dello Stuart Jones, che ravvisava nella legge stessa un frammento della *lex Apuleia de maiestate*, che sarebbe stata proposta da Saturnino, all'epoca del suo secondo tribunato, nel 100 a. C. (13).

D'altro lato, il fatto che la clausola ricorre, con qualche leggera

(12) Per la data e i rapporti con la precedente legislazione *de repetundis*, cfr. oltre.

(13) *JRS* 1926 (16), p. 171. *A roman law concerning piracy* e, indirettamente, M. ZOTTA, *Sul diritto pubblico e privato di Bantia*, in « Atti Ist. Ven. », 1938-39, p. 384; l'A. sostiene infatti che la *lex Osca* sarebbe anteriore a Silla, e la *lex latina* ancora anteriore, il che ci avvicina alla data in questione.

modificazione, in tre documenti legislativi della stessa epoca, ne pone in luce la vera natura, tanto più se si tiene presente il carattere della *lex Appuleia de maiestate*, nella quale essa sembra comparire per la prima volta (14). La legge è diretta a definire le offese alla *maiestas populi romani*, e a considerare sotto questo profilo ogni tentativo di ridurre il potere dei comizi e del tribunato della plebe. Da questo punto di vista, essa appare un mezzo diretto ad infrangere le resistenze del senato e a procurare al proletariato urbano un'arma altrettanto potente e gravida di conseguenze di quanto lo sia, nelle mani del senato, il *SC ultimum*.

Siamo in un'epoca nella quale la lotta tra le classi sociali per il predominio nello stato assume caratteri di estrema decisione, prescindendo, da entrambe le parti, da qualsiasi scrupolo e da ogni preoccupazione di carattere costituzionale, e, anzi, tendendo a modellare la costituzione romana in modo da farne esclusivamente un'arma per il predominio di classe. Ma proprio una tale considerazione spiega come si sia ricorso al giuramento, come a un mezzo per sancire, indirettamente, l'inderogabilità di un determinato provvedimento legislativo. L'esperienza aveva infatti dimostrato come il senato tendesse a sopprimere, non appena se ne presentasse l'occasione, gli ultimi resti della legislazione gracca. E' del 111 la *lex Baebia agraria*, che pone la pietra tombale sulla riforma agraria; quasi certamente del 106, come vedremo in seguito, la *lex Servilia Caepionis*, che tende ad abrogare la *lex Sempronia iudiciaria*.

Di fronte ad un'opposizione senatoria che non disarmava, si comprende pertanto l'espedito del giuramento imposto a senatori e magistrati, e mediante il quale si tende, non tanto a far considerare definitivo un determinato provvedimento legislativo, quanto, piuttosto, a far rientrare ogni opposizione ad esso sotto il profilo della *lex de maiestate*, e ad assoggettare gli oppositori alle sanzioni corrispondenti.

Piuttosto che di un espedito di natura politica, espedito che apparirebbe, per la sua trasparenza, addirittura ingenuo, si tratta di una soluzione di forza, che il tribunato della plebe tenta di contrapporre, in un momento che ritiene favorevole (15), alle analoghe

(14) Cfr. in proposito, per tutti, H. LAST, in CAH, IX p. 160 sgg.

(15) Non bisogna dimenticare che Glaucia e Saturnino contano, o ritengono di poter contare, sui veterani di Mario.

tendenze, da parte del senato, dirette ad annullare con la forza le ultime conquiste della legislazione gracca (16).

Accanto a queste considerazioni di ordine politico, l'inciso fin qui esaminato ne presenta altre di ordine più strettamente giuridico.

La clausola relativa al giuramento viene qualificata dal Bartoccini come sanzione della legge, il che è vero solo se si considera il termine *sanctio* in senso lato.

In realtà, la vera e propria *sanctio* appare limitarsi alle ultime due linee dell'iscrizione, nelle quali è inserita la clausola di stile (17). *Hoic legei fraudem ne quis faciat... itemque teneto s(i) s(acrum) s(anctum) est: q(uod) n(on) i(ure) s(it) r(ogatum), e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur).*

Ora, rispetto a quest'ultima, non ho bisogno di ricordare che, se è ormai generalmente abbandonata l'opinione che identificava la *sanctio* con le conseguenze che venivano comminate contro ogni violazione del provvedimento legislativo, non altrettanto pacifica è la interpretazione della *sanctio* stessa.

L'opinione che fino ad oggi si può ritenere prevalente e a cui io pure ritengo di aderire, (18) è quella che identifica la *sanctio* con la clausola: *quod non iure sit rogatum, eius hac lege nihilum rogatur*, clausola che sarebbe diretta a garantire contro l'eventuale violazione di leggi precedenti, che dovesse rendersi necessaria in conseguenza dell'ossequio alla nuova.

Osservo qui, fra parentesi, che proprio dall'esistenza di una tale clausola appare contraddetta l'opinione, che oggi tende ad affermarsi (19), e che vede nel diritto romano una sistematica sviluppatasi lentamente, attraverso la ricerca dei precedenti, da una originaria casistica, anziché un sistema concepito fin dall'inizio come fisso e inderogabile.

E' chiaro, infatti, che se la possibilità di modificare il sistema

(16) Si spiega, in questo modo, anche l'espedito intimidatorio (l. 22 sg.) di far affiggere su tavole pubbliche i nomi di coloro che avessero giurato.

(17) Il. 25/26.

(18) Cfr. per tutti ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, p. 93.

(19) KASER, *Das altrömische Jus*, p. 35 s. 63, e rec. DE FRANCISCI alla *Römische Rechtsgesch.* in SDHI 1950, p. 392; GIOFFREDI, *Jus, Lex, Praetor*, in SDHI 1947/48 p. 27 s. Cfr. però LUZZATTO, rec. a KASER, SDHI, 1949 e ARANGIO RUIZ, *La règle de droit et la loi dans l'antiquité, classique*, in *L'Egypte contemporaine*, 1938 p. 17 s.

del *ius* fosse stata considerata come ovvia, non vi sarebbe stata necessità di una clausola che garantiva contro le conseguenze di tali modificazioni; (poichè in tal caso sarebbe stato sufficiente inserire nella *sanctio* una clausola, che sancisse l'inderogabilità della legge, o che ne vincolasse le deroghe a determinate condizioni); e che quindi, comunque stessero le cose in realtà, i romani concepivano il sistema del *ius civile* come sostanzialmente immutabile (20).

Ma, anche prescindendo da questa considerazione, mi pare che l'esistenza della clausola relativa al giuramento, che si giustappone alla *sanctio* tradizionale, implichi un mutamento fondamentale nella concezione originaria della legge, anche se tale mutamento è collegato con circostanze straordinarie, e con considerazioni prevalentemente politiche.

E' chiaro, infatti, che, se si sente la necessità di affermare l'inderogabilità della legge mediante un giuramento, il concetto dell'immutabilità del *ius* è ormai largamente superato, e tende invece a prevalere il principio opposto: che, cioè, la legge comiziale possa liberamente creare o modificare il diritto vigente.

In presenza di una tale considerazione, l'efficacia del documento legislativo, piuttosto che sulla *sanctio* vera e propria, che ap-

(20) Il fatto che la *sanctio*, nella forma in cui compare, rappresenti una prova a favore dell'inderogabilità del *ius civile*, è stato di recente contestato da GIOFFREDI, *La sanctio della legge e la perfectio della norma giuridica in « Arch. penale »*, 1946 p. 166 ss., seguito ora dal PUGLIESE: *Intorno al supposto divieto di modificare legislativamente il ius civile in « Atti Congr. Verona »* Il p. 63 ss., particolarmente 77 s. Il Gioffredi, mentre rileva, giustamente, la trasformazione della *sanctio*, della quale la stessa *lex Tarentina* costituisce un esempio, ne deduce, però, che la distinzione fra leggi *perfectae*, *minus quam perfectae* e *imperfectae*, non concernerebbe l'età della legge, ma soltanto un maggiore o minore intervento dello stato nei rapporti privati; mentre la clausola *ex hac lege nihilum rogato* avrebbe lo scopo di accentuare l'importanza della legge, non l'inderogabilità del sistema del *ius civile*. Il Pugliese riduce, invece, la portata della clausola, all'osservanza di divieti particolari, quali, per esempio, il divieto di *leges saturae*, prescrizioni di altre leggi e sim. Pur non essendo questa la sede per entrare in una discussione particolareggiata, debbo rilevare che, attraverso la supposizione del Gioffredi, si sposta il problema, ma non lo si risolve, in quanto il maggiore intervento dello stato nei rapporti privati è appunto strettamente collegato con l'età della legge. L'interpretazione del Pugliese attribuisce, poi, alla *sanctio* un portata esorbitante, in quanto, senza introdurre una clausola di carattere generale, apparirebbe sufficiente formulare, di volta in volta, la prescrizione rispetto alla quale la legge intende cautelarsi.

pare ormai non molto più di una clausola di stile, sopravvivenza per forza d'inerzia, tende a spostarsi verso le disposizioni che comminano le pene contro eventuali tentativi diretti ad abrogare la legge. Ed è significativo che tali disposizioni siano qui collocate nella ultima parte del testo legislativo, successivamente alla *rogatio*, e nell'immediata prossimità della *sanctio* vera e propria.

Appare cioè chiaro che, a misura che il principio dell'inderogabilità della legge tende a venir meno, tanto più devono affermarsi le sanzioni contro le infrazioni della legge stessa.

L'esistenza della clausola in questione ci indica che siamo ormai usciti dal sistema del *ius civile* concepito come immutabile, e che, di conseguenza, la *sanctio* non appare più il suggello di tale inderogabilità, ma tende ormai ad assumere il significato odierno di pena, comminata per le violazioni di legge.

Se l'iscrizione tarentina ci appare, quindi, assai istruttiva per quanto riguarda le circostanze che hanno preceduto e accompagnato l'emanazione della *lex Servilia Glaucia*, per quanto riguarda invece il contenuto della legge stessa, il breve frammento pervenuto non ci permette di aggiungere molto a quanto ci era già noto attraverso le testimonianze letterarie, ed era stato raccolto dalla diligenza del primo editore. Le uniche testimonianze sicure sono infatti: l'allusione ciceroniana del *Brutus* (21), secondo la quale « Glaucia... et equestrem ordinem beneficio legis devinxerat »; un passo delle *Verrine*, nel quale si accenna alle caratteristiche del procedimento introdotto dalla legge (22), e un altro del *Pro Rabirio* (23), nel quale è ricordata la possibilità di perseguire le somme estorte anche presso i terzi possessori.

La citazione del *Pro Balbo* 24, 25 mi sembra invece, come vedremo, riferirsi alla *lex Servilia Caepionis*, alla quale sola potrebbe adattarsi il termine di *acerbissima*, date le restrizioni che essa avrebbe introdotto rispetto alla *lex Acilia* (24).

(21) *Brutus*, 224.

(22) *Cic. in Verr.*, I, 2, 9, 26 e cfr. *Ps. Ascon - in Verr.*, p. 164.

(23) 4,8 sg.

(24) Dato che nell'inciso si parla della possibilità di accedere alla cittadinanza romana, mi pare più logico, se, come vedremo, si ammette che la *lex Servilia Caepionis* abbia introdotto delle restrizioni, abrogate in seguito con la *lex Servilia Glaucia*, supporre che il passo si riferisca alla prima, piuttosto che alla seconda. Sulla *lex Servilia Caepionis* cfr. anche *Ascon. in Pro Scauro*, p. 21, 4.

Comunque, sempre tenendo presente l'incertezza delle testimonianze letterarie, e la possibilità di riferirle all'una o all'altra delle due leggi Servilie, possiamo far nostre le conclusioni più generalmente accolte (25), secondo le quali la *lex repetundarum* doveva prescrivere che il condannato non potesse *in contione orationem habere*; che non potesse *postulare pro aliis* e fosse escluso dai diritti politici; che l'azione di ripetizione del denaro rubato fosse estesa presso i terzi cui le somme fossero pervenute, in caso di insolvibilità totale o parziale del condannato; che un doppio dibattito avesse luogo *in diem tertium vel perendinum*, in sostituzione dell'*ampliatio* che era prevista dalla legislazione precedente.

Ritengo però che il frammento tarentino ci permetta, con qualche dubbio, di aggiungere un altro dato.

E' noto che si è a lungo discusso circa la portata della *lex Servilia Caepionis*, da due punti di vista. Se, cioè, la legge avesse nuovamente sottratto il giudizio sul *crimen repetundarum* ai cavalieri per restituirlo ai senatori; e se avesse, o meno, impedito l'accesso alla cittadinanza a quei peregrini che avessero sostenuto con successo l'accusa contro un magistrato romano, per limitarlo ai soli latini. Sul primo punto, sul quale il frammento tarentino non ci illumina, la dottrina è ormai pressochè concorde, sulla base della tradizione tacitea (26), nel ritenere che la *lex Servilia Caepionis* abbia nuovamente ammesso come giudici nelle *quaestiones repetundarum* i soli senatori, ad esclusione dei cavalieri.

Circa la questione dell'ammissione alla cittadinanza dei peregrini o dei soli latini, tende ora invece a prevalere l'opinione (27) che la *lex Servilia* non abbia modificato le concessioni della *lex Acilia* e che all'inciso ciceroniano « *Latinis, id est foederatis* » (28) debba essere attribuito un significato generico, che comprende in sè anche i socii peregrini.

Ora, nella l. 12, che con somma probabilità si riferisce ai privilegi dell'accusatore che ha ottenuto la condanna del reo, si fa menzione, come è già stato notato, separatamente di *socii* e di *nomen*

(25) Cfr. BARTOCCINI, cit., p. 21 sg. e cit. ivi.

(26) TAC., *Ann.*, 12, 60, 4 e cfr. per tutti H. LAST, in CAH, IX, p. 161.

(27) *Pro Balbo*, 24, 54... *Sapientissimi cives... Latinis id est foederatis, viam ad civitatem populi iussu patere passi sunt.*

(28) Cfr. GÖHLER, *Rom und Italien*, p. 193 sg.; 199 sgg. e cit. ivi.

Latinum; a l. 16 (29) si dispone che alla legge venga data la massima pubblicità per tutto l'impero. Infine, a ll. 5/9, fra i privilegi conferiti dalla legge, viene compresa la possibilità di *certare domi suis legibus*, o di *ioudicium Romae certare, sei Romae velet* (30).

Possiamo anche scartare il secondo indizio. La prescrizione sulla diffusione della legge si spiega infatti già di per sè, attraverso l'importanza della repressione del *crimen repetundarum*.

La possibilità di scelta fra la giurisdizione romana e la propria d'origine trova un parallelo nel *SC de Asclepiade*, nella *lex Acilia repetundarum* e nel secondo editto di Rhosos a favore del navarca Seleuco (31).

Ora, mentre nel *SC de Asclepiade* si tratta esclusivamente di un privilegio relativo alla scelta tra la giurisdizione della propria πόλις, di altra *civitas* libera o di Roma, nella *lex Acilia repetundarum* e nell'editto di Rhosos, la disposizione è una conseguenza del conferimento della cittadinanza.

Ho già avuto occasione di occuparmi della portata di tale disposizione agli effetti pratici (32). Il sottoporre dei nuovi cittadini, che avevano ricevuto la cittadinanza *uti singuli*, esclusivamente alla giurisdizione romana, avrebbe significato toglier loro la possibilità di adire i tribunali locali, e quindi convertire un privilegio, quale la concessione della cittadinanza, in una discriminazione svantaggiosa nel confronto degli altri sudditi della provincia. Da ciò la necessità di una norma che garantisse ai neo-cittadini la scelta tra la giurisdizione romana e la locale.

Ora, se si osserva che a ll. 8/9 del frammento tarentino la formula che viene impiegata è quella tipica delle concessioni di cittadinanza (33), mi sembra si possa dedurne con una certa sicurezza che

(29) l. 16... *soc. (o municip)] io populo ceivitate regnove tota scripta apud forum siet.*

(30) ll. 5/9... *ioudicium Romae certet, sei Romae velet, ad quem... ma] g(istratus) ad quem de ea re aditum erit facito, nei in eius... s [ed fraude sua imperio inhiberi liceto. Quei civis Romanus non erit... ipsei liber] isque eius nepotibusque ex filio gnatis, quei eorum quei ceiveis Romanei ex h(ac) l(ege) fient...*

(31) *Lex Acilia rep.*, l. 76 (83) sgg.; 86 sgg. *SC de Asclepiade* l. 23 sgg. (greco l. 19 sgg.); *Epist. Octaviani Caesaris de Seleuco navarca* (*Fontes*, I, 55) II, l. 19 sg.; 53 segg.

(32) *Epigrafia giuridica*, p. 306 sgg.

(33) ll. 8/9 cit. a n. 29.

la legge contemplava la concessione della cittadinanza a peregrini, e provvedeva in proposito.

Ma, se nella *lex Servilia* era rinnovata la disposizione della *lex Acilia* relativa al conferimento della cittadinanza ai peregrini che fossero riusciti a provare l'accusa in un processo *repetundarum*, mi par chiaro che questa concessione, nel frattempo, doveva esser stata revocata, ciò che non poteva essere avvenuto che con la *lex Servilia Caepionis*.

Salvo, quindi, quanto di ipotetico vi possa essere in una simile ricostruzione, mi pare di poter concludere che il frammento tarentino dimostra fondata la più antica opinione (34), secondo cui la *lex Servilia Caepionis* avrebbe limitato la concessione della cittadinanza ai soli latini, ad esclusione dei peregrini, in deroga a quanto era stato previsto dalla *lex Acilia*.

Esaminato così, sommariamente, il contenuto del frammento tarentino, si tratta ora di vedere quali conseguenze se ne possono ricavare per quanto si riferisce alla storia della repressione del *crimen repetundarum*, e ai rapporti della *lex Servilia Glaucia* con la legislazione anteriore e successiva.

E' noto, infatti, che, mentre la *lex Calpurnia* del 149 e la *lex Junia* del 122 a. C. contemplavano soltanto la possibilità di perseguire il risarcimento delle somme estorte in via civile, la possibilità di una repressione penale attraverso un procedimento meno macchinoso e dispendioso dell'accusa dinanzi ai comizi viene contemplata per la prima volta dalla legislazione graccana.

Ora, su questo punto, si presentano diverse questioni. Da un lato, infatti, si vorrebbe identificare la legge giudiziaria di Caio Gracco con la *lex Acilia repetundarum*, escludendo l'esistenza di altre *quaestiones* all'infuori del *crimen repetundarum* (35); dall'altro si vorrebbe, poi (36), sostenere che Caio Gracco non avrebbe del

(34) MADVIG, *Opuscula academica*, 227 sgg.; MOMMSEN, *Ges. Schr.*, I, p. 61.

(35) P. FRACCARO, *Sulle leges iudicariae romane*, in *RIL* 1919, 336 sgg.; H. LAST, *CAH IX*, 892 sgg.; e cfr. M. A. LEVI, *La costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare*, 124 sgg.

(36) CARCOPINO, *Autour des Gracques*, 202 sgg. riprendendo la tesi sostenuta, dal SIGONIO in poi, fino al MOMMSEN; MAZEAUD, *La nomination du iudex unus sous la procédure formulaire*, 10 sgg. Sulla questione dal punto di vista processuale, cfr. G. PUGLIESE, *Lezioni sul processo civile romano - Processo formulare*, I, 202 ss.

tutto escluso i senatori dalle *quaestiones repetundarum*, ma si sarebbe limitato ad aggiungere ai 300 senatori 600 cavalieri, e che la *lex Acilia* avrebbe semplicemente precisato e regolato un tale sistema.

L'esclusione dei senatori dalle *quaestiones* sarebbe avvenuta soltanto con la *lex Servilia Glaucia*, e in quest'ultima, non nella *lex Acilia*, sarebbe da identificare l'iscrizione che si vuole qualificare come *lex Acilia repetundarum*.

Ora, per quanto riguarda i rapporti tra la *lex Sempronia iudiciaria* e la *lex Acilia repetundarum*, il frammento tarentino mi sembra lasci la questione insoluta. Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra la *lex Acilia* e le due Servilie, e la portata della riforma graccana, mi pare al contrario che esso consenta, con una certa probabilità, di abbandonare l'opinione, del resto più brillante che convincente, del Carcopino, e di riordinare con una certa fondatezza la cronologia della legislazione *de repetundis* tra la *lex Acilia* e la *lex Cornelia iudiciaria* dell'81 a. C.

Dal frammento tarentino risulta infatti con una certa probabilità l'esistenza di una legge intermedia tra la *lex Acilia* e la *lex Servilia Glaucia*; e appare, inoltre, come quest'ultima abbia rinnovato, forse inasprendole, le disposizioni della *lex Acilia repetundarum*.

Ma, se è così, è chiaro che la legge intermedia non poteva essere che la *lex Servilia Caepionis*, e ne risulta pertanto confermata la tradizione, secondo cui la formazione delle *quaestiones repetundarum*, restituita da Servilio Cepione ai senatori, sarebbe stata a questi ultimi nuovamente sottratta con la *lex Servilia Glaucia*, e sarebbe rimasta attribuita ai cavalieri fino alla *lex Cornelia iudiciaria* dell'81 a. C.

In altre parole, sempre restando aperta la questione dell'identificazione della *lex Acilia repetundarum* con la *lex Sempronia iudiciaria*, mi pare che, per il periodo successivo, l'epigrafe tarentina permetta di ricostruire la successione dei provvedimenti legislativi in questo modo:

122 a. C. — *lex Acilia repetundarum* — Le *quaestiones* sono sottratte ai senatori e affidate ai cavalieri; l'accusatore peregrino che riesca a provare l'accusa consegue la cittadinanza.

106 a. C. — *lex Servilia Caepionis* — Le *quaestiones* ritornano ai senatori; la cittadinanza è limitata ai latini.

103 a. C. — *lex Servilia Glaucia* — Le *quaestiones* sono restituite ai cavalieri; la cittadinanza è estesa nuovamente ai peregrini.

81 a. C. — *lex Cornelia iudiciaria* — Le *quaestiones* sono nuovamente monopolio del senato, e restano tali fino alla soluzione di compromesso della *lex Aurelia iudiciaria* del 70 a. C.

Da questa successione di provvedimenti legislativi appare chiaro, anche se non lo avessimo saputo in precedenza, di quale importanza fosse il monopolio delle *quaestiones* per i senatori e i cavalieri, e con quale accanimento entrambe le classi si disputassero una tale posta, sì da far apparire assai probabile l'ingegnosa tesi formulata di recente, indipendentemente l'uno dall'altro, dal Bernardi e dal Thomsen (37) secondo la quale persino la guerra sociale trarrebbe l'origine prossima dal tentativo dei senatori di riassicurarsi il monopolio delle *quaestiones*.

Ma, appunto per questo, mi pare che i dati che ci vengono forniti dalla tradizione, lungi dal poter essere tacciati d'incoerenza, corrispondano esattamente ad una situazione politica di continua evoluzione e di rapidi mutamenti, e che sia pertanto preferibile, salvo che assai serie ragioni non impongano il contrario, attenersi alla ricostituzione tradizionale, piuttosto che costruire ipotesi e identificazioni che spesso, alla prova dei documenti, si rivelano assai fragili.

Per finire, resterebbe ancora a formulare qualche rilievo in merito alle disposizioni che regolano la pubblicazione della legge (ll. 14/15). Non tanto per quanto si riferisce all'affissione nel foro, *unde de plano recte legi possit*, e alla pubblicazione per un *trinundinum*, sul quale punto la legge non fa che uniformarsi a precedenti già largamente conosciuti, quanto per la disposizione riportata a l. 16, con la quale alla legge viene data la massima pubblicità, prescrivendo che essa sia affissa presso tutti i *municipia, civitates, regna*, che erano politicamente vincolati a Roma.

Una tale disposizione, non solo pone per l'ennesima volta il problema della pubblicazione delle leggi nell'ambito del mondo

(37) «Classica et Mediaevalia», 1942, 13 sgg.: *Das Jahr 91 v. Chr. und seine Voraussetzungen*; A. BERNARDI, *La guerra sociale e le lotte dei partiti in Roma*, in «Nuova Riv. Stor.», 1944-45, p. 60 sgg.

Secondo tale tesi Livio Druso non sarebbe, in origine, che un portavoce del senato, che, ad un certo momento, avrebbe svolto una politica propria e indipendente. Attraverso il progetto di Druso si trattava infatti di assicurarsi l'alleanza del proletariato urbano contro la legge Servilia, mediante la promessa di assegnazioni agrarie, che, a loro volta, minacciavano gli alleati italici. Da ciò la necessità di attenuarne il malcontento facendo loro balenare l'ammissione alla cittadinanza. Dopo la morte di Druso e la caduta del progetto di legge agraria, gli italici avrebbero poi, ugualmente, proseguito l'agitazione per conto proprio.

romano, ma torna a sollevare, e colloca in una luce particolare, il problema dei rapporti tra Roma e le comunità politicamente soggette, ma formalmente autonome, nell'ambito dell'impero.

Come dato di fatto l'epigrafe in questione pare si trovasse a Taranto, comunità che, pur conservando la propria costituzione municipale, è stata probabilmente ridotta, dopo la defezione annibalica, nella situazione di *civitas sine suffragio* (38).

E' però da osservare che la disposizione si riferisce anche a città e regni federati e formalmente indipendenti, ciò che solleva il problema di come potesse Roma ordinare la pubblicazione di una legge in una comunità indipendente, salvaguardandone formalmente la sovranità.

Si tratta però di un problema assai ampio, i cui limiti esorbitano dalla presente indagine, e al quale, quindi, mi limito ad accennare (39).

Per quanto riguarda il frammento tarentino, potrei dichiararmi soddisfatto se avessi posto in chiaro quali e quanti problemi di notevole interesse esso presenta per lo storico e il giurista, sì da poter spronare altri a riprenderne l'esame con miglior metro.

(38) Cfr. da ultimo P. WUILLEUMIER, *Tarente des origines à la conquête romaine*, p. 167 sgg.

(39) Bisognerebbe, tra l'altro, esaminare come la *lex Iulia municipalis* sia stata rinvenuta a Eraclea, la *lex Pyratia* in una città federata quale Delfo; la *lex Appuleia* a Bantia, e così via. A quanto so, mancano fino ad ora, per Roma, testi di leggi dalla cui formula appaia come la potenza dominante si preoccupava di salvaguardare le autonomie cittadine, analogamente a quanto ci è invece testimoniato dai *προστάγματα* regi dei Seleucidi e dei Lagidi.

N. B. - La presente comunicazione venne da me tenuta al I° Congresso storico pugliese nei primi giorni di settembre del 1951, e consegnata, allora, per gli Atti del Congresso. Durante le more della stampa, A. PIGANIOL ha pubblicato nei *Comptes rendus de l'Acad. des Inscr.*, 1952, p. 58-63 (*Sur la nouvelle table de bronze de Tarente*) un commento alla *lex Tarentina* assai notevole, la cui comunicazione debbo alla cortesia del prof. A. Degrassi, e del quale mi duole di non poter tenere adeguato conto. Poichè, peraltro, talune considerazioni che a me è parso di rilevare, dal punto di vista specialmente giuridico, non sono esaminate dall'A., ritengo che la presente comunicazione conservi, in parte, il suo valore. Mentre, d'altra parte, constato con piacere come, per quanto riguarda l'attribuzione ed altri aspetti dell'iscrizione, l'illustre A. ed io siamo giunti ad analoghi risultati. Circa la datazione dell'iscrizione, il suggerimento dell'A. di attribuirla al 100 a. C., anzichè al 103, mi trova pienamente convinto.